



Repertorio n. 18238

Raccolta n. 8330

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 13 OTTOBRE 2004
DEL CONSORZIO VENEZIA NUOVA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquattro, il giorno tredici del mese di ottobre, alle ore undici, presso la sede del Consorzio Venezia Nuova, in Venezia, San Marco 2803, avanti a me dott. Alberto Gasparotti, Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, senza l'assistenza dei testimoni avendovi il Comparsente espressamente rinunciato col mio consenso, è presente il Signor:

- prof. Paolo Savona, nato a Cagliari il 6 ottobre 1936, residente a Roma, Via Saverio Mercadante n. 8, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consorzio Venezia Nuova, con sede in Venezia, San Marco 2803, iscritto alla Registro Imprese di Venezia al n. 05811860583, codice fiscale 05811860583.

Il Comparsente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di essere convenuto in questo giorno, luogo ed ora, per partecipare alla riunione dei membri del Consiglio Direttivo del Consorzio predetto, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. **Trasferimento di quota del fondo consortile tra Consorziati. Art. 14 dello Statuto. Conseguente presa d'atto ai fini dell'adeguamento dell'art. 6 dello Statuto Consortile.**

Dr. PAOLO CHIARUTTINI
REP. 26139
NOTAIO IN VENEZIA

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
San Marco 2803
30124 Venezia

Libro verbali del Consiglio Direttivo
Anno 2003



116

Assume la Presidenza del Consiglio Direttivo il Prof. Paolo Savona il quale,

c o n s t a t a

a) la presenza dei signori:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - Prof. Paolo Savona | Presidente e Consigliere
nonché portatore di delega
conferitagli
dall'ing. Pier Giorgio Romiti; |
| - Ing. Alessandro Mazzi | Vice Presidente e Consigliere
nonché portatore di delega
conferitagli
dall'ing. Salvatore Sarpero; |
| - Dott. Romeo Chiarotto | Consigliere; |
| - Ing. Giovanni Mazzaeurati | Consigliere nonché portatore di
delega conferitagli
dall'ing. Aldo Gebbia; |
| - Ing. Guido Roncali | Consigliere; |
| - Sig. Pio Savioli | Consigliere; |
| - Ing. Stefano Tomarelli | Consigliere nonché portatore di
delega conferitagli
dall'ing Paolo Bruno; |

b) la presenza del Dott. Roberto Pravatà, Vice Direttore Vicario del Consorzio;

c) le regolari deleghe, che si conservano agli atti del Consorzio, conferite:

Dr. PAOLO CHIARUTTINI
REP. 26139
NOTAIO IN VENEZIA

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
San Marco 2803
30124 Venezia

Libro verbali del Consiglio Direttivo
Anno 2003



117

- dall'Ing. Pier Giorgio Romiti al Prof. Paolo Savona;
- dall'Ing. Aldo Gebbia all'Ing. Giovanni Mazzacurati;
- dall'Ing. Salvatore Sarpero all'ing. Alessandro Mazzi;
- dall'Ing. Paolo Bruno all'Ing. Stefano Tomarelli.

d) la valida convocazione del Consiglio avvenuta, via telefax, in data 23 settembre 2004, prot. n. 26043, con successivo messaggio telefax in data 5 ottobre 2004, prot. n. 27501, di specificazione dell'ordine del giorno della seduta;

d i c h i a r a

il Consiglio Direttivo validamente costituito, con la presenza, diretta o per delega, di tutti i Consiglieri e atto, quindi, a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e invita me Notaio a redigere il verbale della riunione.

1. Trasferimento di quota del fondo consortile tra Consorziati. Art. 14 dello Statuto. Conseguente presa d'atto ai fini dell'adeguamento dell'art. 6 dello Statuto Consortile.

Il Presidente lascia la parola al Direttore, Ing. Giovanni Mazzacurati, il quale a sua volta la cede al Vice Direttore Vicario, Dott. Roberto Pravata, il quale, richiamata la comunicazione effettuata, nella seduta del Consiglio tenutasi il 27 maggio 2004, in ordine al prefigurato trasferimento di una quota di partecipazione al fondo consortile, pari al 38,4% (trentotto virgola quattro per cento) del fondo, tra Impregilo S.p.A. e Venezia Lavori CO.VE.LA. S.c. a r.l., fa presente che detti Consorziati hanno significato, rispettivamente, con lettere in data 1° ottobre 2004 (Impregilo S.p.A.) e in data 6 settembre 2004 (Venezia



Lavori CO.VE.LA. S.c. a r.l.), che tale trasferimento (intervenuto in data 3 giugno 2004 mediante scrittura privata, autenticata nelle firme dal dott. Remo Holler, Notaio in Padova, al n.90495 di repertorio, registrata all'Ufficio delle Entrate di Padova 1 il 7 giugno 2004 al n.2828 Serie 2) è stato perfezionato, a seguito del venir meno della condizione sospensiva rappresentata dalla sostituzione di Venezia Lavori CO.VE.LA S.c. a r.l., ovvero dei suoi soci, nelle garanzie prestate da Impregilo S.p.A., in ragione della aliquota della quota di partecipazione al fondo consortile del Consorzio Venezia Nuova oggetto del predetto trasferimento.

Il Vice Direttore Vicario, a tale riguardo, ricorda anche la più recente corrispondenza intercorsa tra il Consorzio Venezia Nuova (lettera in data 18 agosto 2004, prot. 23326) e il Magistrato alle Acque di Venezia (lettera in data 23 agosto 2004, prot. 544/GAB), inviata ai Consiglieri con lettera in data 14 settembre 2004, prot. n. 25313, distribuita ai presenti, dalla quale si evince, inequivocabilmente, che l'Amministrazione Concedente ha inteso esplicitamente autorizzare la predetta operazione, per quanto di sua competenza, ai sensi dell'art. 19 della "Convenzione Generale" rep. n. 7191/1991.

A questo punto il Presidente, Prof. Paolo Savona, lascia la parola al Consigliere ing. Stefano Tomarelli, il quale richiama, nel merito, quanto già da lui messo a verbale del Consiglio Direttivo del 27 maggio 2004, ai punti 2 e 3 del relativo ordine del giorno, ribadendo che la odierna delibera avente ad oggetto il trasferimento di quote deve venire assunta all'unanimità, così come regolamentato dal



combinato disposto degli articoli 8, comma 10, e 14 dello Statuto e non come semplice presa d'atto dei Consiglieri.

Per le ragioni su esposte, e ribadendo che comunque tutte le modifiche statutarie debbono essere deliberate all'unanimità, il Consigliere ing. Stefano Tomarelli, in proprio e quale portatore della delega conferitagli dall'ing. Paolo Bruno, esprime voto contrario nella delibera in discussione al punto 1 dell'ordine del giorno dell'odierno Consiglio Direttivo.

Riprende la parola il Presidente, Prof. Paolo Savona, il quale, in risposta a quanto sopra dichiarato dal Consigliere ing. Stefano Tomarelli, richiama i pareri legali sul punto acquisiti agli atti del Consiglio Direttivo e, facendo proprio il contenuto degli stessi, dichiara di ritenere che l'odierno Consiglio Direttivo debba unicamente procedere ad una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento di quota del fondo consortile tra i consorziati, ai fini dell'adeguamento, previsto all'unico punto dell'ordine del giorno, dell'articolo 6 dello Statuto consortile.

Il Consiglio, quindi,

prende atto

del trasferimento di una aliquota del fondo consortile, pari al 38,4% (trentotto virgola quattro per cento) del fondo, avvenuto ai sensi dell'art. 14, comma 2 dello Statuto, nonché del conseguente adeguamento delle quote di pertinenza, rispettivamente, di Impregilo S.p.A. e di Venezia Lavori CO.VE.LA S.c. a r.l. indicate nell'art. 6 dello Statuto consortile. Conseguentemente il Consiglio



dà atto

che l'art. 6 dello Statuto Consortile risulta modificato nella seguente, nuova formulazione che, per quanto occorrer possa, approva:

“Articolo 6

FONDO CONSORTILE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE.

Il Fondo Consortile è fissato in 260.000 (duecentosessantamila)

Euro e potrà essere elevato con delibera del Consiglio Direttivo.

Le quote di partecipazione al Consorzio si intendono così fissate:

<i>- CONSORZIO G.R.V. - Grandi Restauri Veneziani</i>	<i>0,100%</i>
<i>- CONSORZIO ITALVENEZIA</i>	<i>18,500%</i>
<i>- CONSORZIO VENETO COOPERATIVO (Co.Ve.Co.)</i>	<i>2,775%</i>
<i>- VENEZIA LAVORI CO.VE.LA. S.c. a r.l.</i>	<i>40,250%</i>
<i>- GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A.</i>	<i>16,650%</i>
<i>- IMPREGILO S.p.A.</i>	<i>1,000%</i>
<i>- MAZZI S.c. a r.l.</i>	<i>1,850%</i>
<i>- SAIPEM S.p.A.</i>	<i>2,500%</i>
<i>- SAN MARCO Consorzio Costruttori Veneti</i>	<i>13,875%</i>
<i>- SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A.</i>	<i>2,500%</i>

Nella stessa proporzione anzidetta saranno ripartite fra le Imprese consorziate le spese attinenti al funzionamento e alla gestione del Consorzio che potranno essere modificate per effetto delle delibere di cui agli articoli 12 e 13.

Il Consorzio potrà usufruire dei finanziamenti effettuati dai consorziati col rispetto delle seguenti modalità:

- il Consiglio Direttivo dovrà formalmente deliberare la richiesta*



- di finanziamento esponendo i motivi che lo rendono necessario;*
- i versamenti dovranno essere effettuati in conto aumento del Fondo Consortile e quindi proporzionalmente alla quota di partecipazione sottoscritta da ciascun consorziato;*
 - i capitali come sopra mutuati non potranno essere fruttiferi di interesse.*

Successivamente e qualora l'Organo richiedente non ritenga necessario apportare i suddetti finanziamenti ad aumento del Fondo Consortile, gli stessi potranno essere ripetuti a ciascuno dei consorziati.".

Il Consigliere ing. Stefano Tomarelli, in proprio e quale portatore della delega conferitagli dal Consigliere ing. Paolo Bruno, ribadisce il proprio dissenso dalla procedura seguita.

Il Presidente, in relazione all'adeguamento dell'art. 6 dello Statuto, sottopone al Consiglio il testo integrale dello Statuto Consortile recante gli aggiornamenti apportati, esonerando me Notaio dal darne lettura e richiedendone l'allegazione al presente atto.

Aderendo a quanto richiesto io Notaio allego detto Statuto sotto la lettera "A".

Esauriti i lavori della presente seduta del Consiglio Direttivo, il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio alle ore undici e venticinque.

Richiesto io Notaio ho ricevuto l'atto presente e ne ho dato lettura al componente che lo approva.


Scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio



pugno su sette facciate intere e poche righe dell'ottava di otto fogli.

Firmato Paolo Savona

Firmato dott. Alberto Gasparotti Notaio - L.S.





Allegato "A" al n. 8330 di raccolta.

STATUTO

TITOLO 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE E SEDE –

SCOPO – COMPITI E DURATA

Articolo 1

COSTITUZIONE

Il Consorzio fra le Imprese "Consorzio G.R.V. – Grandi Restauri Veneziani", "Consorzio Italveneziana", "Consorzio Veneto Cooperativo in breve CO.VE.CO.", "Venezia Lavori – CO.VE.LA. S.c. a r.l.", "Grandi Lavori Fincosit S.p.A.", "Impregilo S.p.A.", "Mazzi S.c. a r.l.", "SAIPEM S.p.A.", "SAN MARCO Consorzio Costruttori Veneti", "Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A.", con attività esterna, costituito ai sensi degli articoli 2612 e seguenti codice civile, denominato "CONSORZIO VENEZIA NUOVA" è retto dalle seguenti norme e da quelle stabilite dagli articoli 2602 e seguenti codice civile.

Il Consorzio agisce in nome proprio ma per conto dei consorziati.

Articolo 2

SEDE

Il Consorzio ha sede legale ed amministrativa in Venezia, San Marco 2803 ove è istituito l'Ufficio destinato a svolgere l'attività con i terzi. Con deliberazione del Consiglio Direttivo la Sede e l'Ufficio destinato a svolgere l'attività con i terzi potranno essere trasferiti e potranno essere costituiti ovunque, e soppressi, sedi secondarie, filiali, uffici.



Agli effetti del presente atto e per tutti gli altri relativi, i Consorziati eleggono domicilio presso la sede del Consorzio.

Articolo 3

SCOPO

Il Consorzio ha per scopo la realizzazione, in regime di concessione o di appalto, degli interventi promossi dalle Amministrazioni dello Stato ed Enti Pubblici centrali e locali per la salvaguardia di Venezia, in particolare non limitativamente a quelli previsti dall'art. 3 lett. a), c), d) e l) della Legge 798 del 29.11.1984.

Al Consorzio sono demandati, nell'ambito del suo oggetto - in particolare, ma senza che l'elencazione sia tassativa e senza alcuna limitazione per attività non specificate - i seguenti compiti:

- a) la stipulazione e la sottoscrizione di convenzioni e di tutti gli atti contrattuali occorrenti per la realizzazione dei suddetti interventi per la salvaguardia di Venezia;
- b) la realizzazione dei suddetti interventi, sia direttamente, a mezzo di una organizzazione comune, sia per il tramite delle singole consorziate anche fra loro coordinate ed eventualmente costituite in associazione temporanea di imprese ovvero ai sensi dell'art. 2615-ter codice civile;
- c) il coordinamento e la disciplina dell'attività tecnica, economica, amministrativa ed esecutiva dei Consorziati, per quanto attiene l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Consorzio;
- d) la cura dei rapporti con le Amministrazioni ed Enti interessati alla realizzazione degli interventi sopra citati;



e) tutto quanto necessario ed opportuno per il conseguimento dello scopo consortile.

Articolo 4

COMPITI DEGLI ORGANI CONSORTILI

Al fine di realizzare nei rapporti tra i Consorziati l'oggetto del contratto, gli organi consortili dovranno in via principale:

- a) curare che vengano messi a disposizione del Consorzio, in proporzione alle quote di partecipazione dei consorziati, i mezzi necessari per la esecuzione del mandato;
- b) promuovere ed attuare ogni opportuna iniziativa per il compiuto svolgimento delle funzioni coordinatrici del Consorzio;
- c) vigilare affinché le attività poste in essere in esecuzione degli obblighi derivanti dalle concessioni e/o appalti assunti siano eseguite con il rispetto di tutte le norme e siano conformi alle convenzioni, contratti e relative prescrizioni e capitolati stipulati, esigendo eventualmente dai Consorziati le adeguate garanzie (anche di natura fidejussoria);
- d) riferire ai singoli Consorziati l'esito delle attività esterne svolte in relazione al precedente art. 3;
- e) provvedere al riparto tra i Consorziati anche tra loro coordinati ai sensi dell'art. 3, secondo i criteri che saranno fissati dal Consiglio, delle prestazioni e delle attività relative alle commesse acquisite;
- f) provvedere direttamente alla realizzazione, in tutto o in parte, dei lavori acquisiti, anche a mezzo di una eventuale organizzazione comune;



g) affidare eventualmente a terzi la realizzazione di parte dei lavori acquisiti.

Le società consorziate assumono l'obbligo, ciascuna per quanto la riguarda, di rispettare e far proprie le determinazioni degli organi consortili, regolarmente assunte, e di uniformare ad esse il proprio comportamento.

Esse si obbligano, inoltre, in proprio e pro-quota, a mettere a disposizione del Consorzio personale, servizi, mezzi materiali e finanziari necessari al funzionamento del Consorzio stesso.

Articolo 5

DURATA

La durata del Consorzio avrà termine il 31.12.2012.

Tale termine potrà comunque essere prorogato con deliberazione unanime dei Consorziati in relazione alle esigenze di compiuta realizzazione dell'oggetto del Consorzio e si intende, comunque, prorogato di diritto per il tempo necessario per l'adempimento degli impegni contrattuali assunti dal Consorzio.

TITOLO II

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E FONDO CONSORTILE -

OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Articolo 6

FONDO CONSORTILE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Il Fondo consortile è fissato in 260.000 (duecentosessantamila) Euro e potrà essere elevato con delibera del Consiglio Direttivo.

Le quote di partecipazione al Consorzio si intendono così fissate:



CONSORZIO G.R.V. – Grandi Restauri Veneziani	0,100%
CONSORZIO ITALVENEZIA	18,500%
CONSORZIO VENETO COOPERATIVO (Co.Ve.Co.)	2,775%
VENEZIA LAVORI CO.VE.L.A S.c. a r.l.	40,250%
GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A.	16,650%
IMPREGILO S.p.A.	1,000%
MAZZI S.c. a r.l.	1,850%
SAIPEM S.p.A.	2,500%
SAN MARCO Consorzio Costruttori Veneti	13,875%
SOC. ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A.	2,500%

Nella stessa proporzione anzidetta saranno ripartite fra le Imprese consorziate le spese attinenti al funzionamento e alla gestione del Consorzio che potranno essere modificate per effetto delle delibere di cui agli articoli 12 e 13.

Il Consorzio potrà usufruire dei finanziamenti effettuati dai consorziati col rispetto delle seguenti modalità:

- il Consiglio Direttivo dovrà formalmente deliberare la richiesta di finanziamento esponendo i motivi che lo rendono necessario;
- i versamenti dovranno essere effettuati in conto aumento del Fondo consortile e quindi proporzionalmente alla quota di partecipazione sottoscritta da ciascun consorziato;
- i capitali come sopra mutuati non potranno essere fruttiferi di interesse.

Successivamente e qualora l'Organo richiedente non ritenga necessario apportare i suddetti finanziamenti ad aumento del Fondo



Consortile, gli stessi potranno essere ripetuti a ciascuno dei consorziati.

Articolo 7

OBBLIGHI DEL CONSORZIO E DEI CONSORZIATI

Le obbligazioni nei confronti degli Enti committenti, derivanti dall'affidamento dei lavori al Consorzio, vengono assunte dal Consorzio stesso in proprio ma per conto delle singole Consorziato e l'esecuzione di ciascuna opera è considerata unica ed indivisibile, cosicché le Consorziato sono solidamente obbligate per l'opera intera, intendendosi l'eventuale frazionamento fra le Consorziato medesime rilevante esclusivamente ai fine dei loro rapporti interni. Per quanto concerne le responsabilità verso terzi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2615 codice civile.

Nell'ipotesi in cui una delle Società consorziate, nell'esecuzione dei lavori e delle attività ad essa affidati, dovesse risultare inadempiente e quindi dar luogo al pagamento di penalità e/o ad una responsabilità per danni a carico anche delle altre Consorziato, la prima dovrà sollevare le altre da ogni conseguenza dannosa.

Salvo quanto previsto all'art. 15, il Consiglio Direttivo ha preliminarmente il potere di suggerire la soluzione di eventuali controversie.

Qualora il Consiglio Direttivo assegni parte della opere alle Consorziato ciascuna di queste resta indipendente e, subordinatamente a quanto previsto nel presente atto, conserva la propria autonomia nell'esecuzione, gestione ed amministrazione della quota di lavori ed



attività di propria competenza e responsabilità e per tale quota assume tutti i rischi e gli impegni di carattere tecnico, economico, finanziario e fiscale.

Pertanto le Consorziato si impegnano, per le quote di loro competenza, a valutare e redigere i relativi preventivi tecnico-economici, studiando le soluzioni più idonee per consentire la realizzazione dei lavori e delle attività.

Resta inteso che le Consorziato, come sopra detto, sono responsabili per le quote di rispettiva competenza e di loro valutazione diretta sotto l'aspetto sia tecnico che economico non avendo diritto ad alcun altro compenso se non quanto previsto nei documenti contrattuali con il Committente e dagli accordi con il Consorzio.

Pertanto il Consorzio non è responsabile dei risultati di gestione che ottengono le singole Società in relazione alle prestazioni di lavori ed attività da loro espletati.

TITOLO III

CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENZA E VICE PRESIDENZA

DIREZIONE RAPPRESENTANZA

Articolo 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consorzio è amministrato e diretto dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto dai consiglieri designati da ciascun Consorziato più il Presidente, qualora non sia prescelto tra i consiglieri designati dai Consorziati.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e il Vice Presidente.



Ogni componente del Consiglio Direttivo potrà delegare altra persona a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica fino a quando le Società Consorziato, che li hanno designati, non provvederanno a nuove designazioni da effettuarsi con atto scritto. Essi sono rieleggibili.

In caso venga a mancare qualcuno dei membri del Consiglio Direttivo, la Consorziato o le Consorziato cui spetta la designazione provvederanno tempestivamente alla sostituzione e comunque entro il termine di 10 giorni; in caso di ritardo in tale sostituzione, il Consiglio Direttivo potrà assumere la deliberazione di sua competenza, nelle persone dei membri restanti.

Il Consiglio Direttivo può delegare i suoi poteri a dipendenti del Consorzio o ad altra persona anche estranea al Consorzio stesso, fermo il conferimento al Presidente ed al Vice Presidente dei poteri di cui al disposto dell'articolo 4 del presente atto.

Il Consiglio Direttivo sarà convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di ciascun Consigliere, mediante comunicazione, anche e preferibilmente a mezzo telefax, a tutti i Consiglieri, 7 (sette) giorni prima della data della riunione con la indicazione dell'ordine del giorno. In caso di urgenza la riunione potrà essere convocata con un preavviso di tre giorni. La riunione sarà comunque valida anche se non convocata nei modi di legge quando risultino presenti tutti i Consiglieri o loro delegati.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di straordinaria ed ordinaria



amministrazione per l'attuazione dell'oggetto del Consorzio e provvede inoltre alla approvazione della situazione patrimoniale alla data di chiusura di ogni esercizio annuale predisposto a norma dell'articolo 2615 bis del codice civile.

L'esercizio annuale si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno. Nelle deliberazioni del Consiglio Direttivo ciascun Consigliere interviene con la quota di partecipazione al Consorzio della Consorziata che lo ha designato. Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza di tanti Consiglieri in carica o delegati che rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione al fondo consortile.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza semplice delle quote, salvo quanto previsto dagli articoli 5, 14 e 17 del presente Statuto e ad eccezione delle deliberazioni inerenti la ripartizione dei lavori ma con l'esclusione di quelli non divisibili, l'affidamento delle cariche consortili, le quali dovranno essere prese all'unanimità delle quote.

Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno trascritte in apposito libro e i verbali delle riunioni saranno inviati ai Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare uno o più Comitati Tecnici, determinandone le relative attribuzioni.

Articolo 9

PRESIDENZA E VICE PRESIDENZA

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni e saranno rinnovati o sostituiti con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 10



DIREZIONE OPERATIVA

La Direzione Operativa del Consorzio è affidata ad un Direttore scelto dal Consiglio Direttivo, che ne definirà i poteri, nell'ambito dei Componenti il Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 11

RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale del Consorzio, di fronte a terzi o in giudizio, spetta al Presidente e al Vice Presidente. Sono conferite al Presidente e al Vice Presidente - con firma disgiunta tra loro - tutti i più ampi poteri e facoltà inerenti, necessarie, utili ed opportune, nessuna esclusa od eccettuata per eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ed il Vice Presidente possono porre in essere quanto necessario, utile e richiesto dal conseguimento dell'oggetto consortile, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE - SUBENTRO -

AMMISSIONE - SCIoglimento

Articolo 12

RECESSO

Nessuno dei Consorziati potrà recedere senza il consenso degli altri e delle Amministrazioni con le quali siano stati stabiliti rapporti di committenza.

Articolo 13

ESCLUSIONE - SUBENTRO



La messa in liquidazione ordinaria o speciale, l'apertura di procedura di concordato anche stragiudiziale, di amministrazione controllata, di fallimento, una volta accertata dal Consiglio Direttivo, comportano di diritto l'esclusione del Consorziato cui si riferiscono.

Nel caso di trasferimento del pacchetto di maggioranza delle azioni e/o delle quote di una delle Società consorziate, il Consiglio Direttivo, anche in deroga al disposto dell'art. 2610 codice civile, potrà deliberare la esclusione del Consorziato nei confronti del quale si sia verificato il trasferimento.

Nei suddetti casi, il Consiglio Direttivo potrà, ove necessario, e con il consenso della Committente, chiamare a far parte del Consorzio altra Impresa che si obblighi ad accettare il presente Statuto ed a proseguire nell'esecuzione di lavori eventualmente assegnati dal Consiglio Direttivo al Consorziato escluso.

Articolo 14

AMMISSIONE NUOVI CONSORZIATI E TRASFERIMENTO QUOTE

Il Consiglio Direttivo potrà con deliberazione unanime, e salvo benessere da parte dell'Amministrazione committente, ammettere altre Imprese al Consorzio.

Il trasferimento della quota di partecipazione tra le Consorziato è ammesso senza condizione alcuna salvo benessere da parte dell'Amministrazione committente.

Articolo 15

SCIoglimento



Libro verbali del Consiglio Direttivo
Anno 2003

Lo scioglimento del Consorzio è disciplinato dall'art. 2611 codice civile.

Al momento della verifica di una causa di scioglimento, il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore per la definizione dei rapporti in corso e per la ripartizione del fondo consortile nelle proporzioni di partecipazione di ciascun Consorziato.

TITOLO V

CLAUSOLA COMPROMISSORIA - MODIFICHE STATUTARIE

Articolo 16

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni eventuale divergenza e/o controversia sul presente Statuto, sulla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o attuazione che potesse insorgere tra le Parti, o tra una o più di esse e il Consorzio, verrà deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri le cui decisioni - comunicate anche mediante semplici lettere raccomandate - le Parti si impegnano a considerare come espressione della propria comune volontà e a darvi esecuzione con ogni atto ed adempimento a ciò idoneo.

Gli arbitri, che giudicheranno entro novanta giorni, in Roma, secondo equità e senza formalità di rito, saranno nominati tutti dalle parti di comune accordo o, in difetto di tale accordo, entro trenta giorni dalla richiesta, dal Presidente del Consiglio di Stato, su istanza della Parte più diligente.

Articolo 17

MODIFICHE STATUTARIE

Dr. PAOLO CHIARUTTINI
REP. 26139
NOTAIO IN VENEZIA

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
San Marco 2803
30124 Venezia

Libro verbali del Consiglio Direttivo
Anno 2003



135

Tutte le modifiche al presente atto saranno apportate con deliberazione unanime del Consiglio Direttivo.

Ogni qualvolta nel presente Statuto si parla di "Impresa", per patto espresso tra le parti si deve intendere indicato con tale termine sia le imprese individuali o costituite sotto forma di società sia ogni singolo consorzio o associazione di imprese, anche se raggruppano a loro volta più imprese.

Articolo 18

Il presente Statuto sarà depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Venezia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2612 codice civile ed il relativo estratto sarà pubblicato a norma di legge.

Firmato Paolo Savona

Firmato dott. Alberto Gasparotti Notaio – L.S.

